



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

Codice Deontologico degli Igienisti dentali

A cura della Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali:

Caterina Di Marco
Domenico Tomassi
Giuliana Bontà
Antonia Abbinante
Maurizio Luperini
Marco Miceli
Gianna Maria Nardi
Domenico Pignataro
Enrica Scagnetto
Consulenti:
Marco Croce
Fabrizio Mastro



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

TITOLO I

CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1

Definizione

Il Codice deontologico degli Igienisti dentali – di seguito indicato con il termine “Codice” – identifica le regole, ispirate ai principi etici definiti nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che disciplinano l’esercizio professionale degli Igienisti dentali iscritti all’Albo professionale.

Art. 2

Finalità

Il Codice impegna gli Igienisti dentali nella tutela della salute individuale e collettiva, vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione.

Il Codice stabilisce principi generali di comportamento degli Igienisti dentali nei confronti della persona assistita, dei colleghi, delle Istituzioni e di tutti i professionisti sanitari.

Il Codice detta norme volte a concorrere alla salvaguardia della salute orale e del benessere psicofisico della persona assistita e della comunità, nonché a incentivare la ricerca e la diffusione della stessa in ambito scientifico.

Art. 3

Potestà disciplinare

Ogni Igienista dentale deve conoscere e rispettare il Codice: l’inosservanza dello stesso costituisce illecito disciplinare.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento di colleghi o di terzi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità ovvero che possa contrastare con il presente Codice.

TITOLO II

DOVERI DELL’IGIENISTA DENTALE

Art. 4

Definizione

L’Igienista dentale è il professionista sanitario che svolge l’attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea.

L’Igienista dentale interviene nel rispetto delle proprie competenze e sulla base delle evidenze scientifiche e delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche, con particolare attenzione alla intercettazione di segni e sintomi per le necessarie valutazioni nell’ambito della prevenzione primaria, secondaria e terziaria al fine di promuovere e migliorare la salute orale della persona assistita.

Art. 5

Doveri generali dell’Igienista dentale

L’Igienista dentale esercita la professione nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative vigenti.

L’Igienista dentale rispetta gli inderogabili principi di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione e riconosce la centralità, la dignità e l’unicità di ogni persona.

L’Igienista dentale si oppone a qualsiasi discriminazione in relazione alla religione, alla etnia, alla ideologia e all’orientamento sessuale.

L’Igienista dentale si pone al servizio dei singoli, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

diverse aggregazioni sociali, per promuovere la sicurezza delle cure, contribuire allo sviluppo della prevenzione delle malattie del cavo orale e migliorare la salute della persona assistita.

Art. 6

Libertà ed indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale, l'Igienista dentale ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e di difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni di qualsivoglia natura.

L'Igienista dentale si attiene, nell'esercizio della propria attività, a principi etici, bioetici e morali ed in caso di conflitti etici esercita la libertà di coscienza.

Art. 7

Educazione alla salute

L'Igienista dentale ha l'obbligo di educare alla salute e, quindi, di informare la persona assistita sui possibili rischi derivanti da un comportamento igienico ed alimentare non adeguato. Favorisce il processo di apprendimento e di adeguamento volontario alle norme di igiene del cavo orale della persona assistita e della comunità attraverso la partecipazione a programmi istituzionali di educazione alla salute rivolti a tutte le fasce sociali senza alcuna discriminazione.

Art. 8

Tutela dell'ambiente

L'Igienista dentale esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente e favorisce, anche con la partecipazione a programmi di educazione e prevenzione, un uso appropriato delle risorse naturali a salvaguardia di uno sviluppo equilibrato ed eco-sostenibile, a beneficio delle presenti e delle future generazioni.

Art. 9

Competenza ed aggiornamento professionale

L'Igienista dentale mantiene il più alto standard di competenza ed è tenuto a provvedere all'aggiornamento attraverso costanti processi educativi teorico-pratici con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca sulle migliori tecniche preventive, curative e riabilitative nonché agli aspetti etici, deontologici, normativi e gestionali pertinenti all'esercizio della professione.

L'Igienista dentale persegue la prevenzione in generale e compie tutti gli atti sanitari tipici, specifici e non delegabili di sua competenza in relazione alle evidenze scientifiche e finalizzati all'intercettazione precoce delle patologie odontostomatologiche ed alla terapia.

L'Igienista dentale, nell'ambito delle proprie competenze ed in base a scienza e coscienza, deve essere in grado di applicare tutte le metodiche e procedure atte a ridurre il dolore nella persona assistita particolarmente sensibile, cercando per quanto possibile di dissipare la paura, il disagio e la sofferenza.

L'Igienista dentale non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con garanzia di mezzi e impegno.

Art. 10

Contrasto all'abusivismo professionale

L'Igienista dentale è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

L'esercizio abusivo da parte dell'Igienista dentale di attività proprie di altra professione, al di là di apposite sanzioni previste dalla legge per tale ipotesi, costituisce specifico illecito disciplinare.

L'Igienista dentale segnala all'Ordine di appartenenza eventuali fattispecie di abusivismo ovvero comunque potenzialmente lesive dell'integrità psicofisica e dei diritti e degli interessi delle persone e della comunità.



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

Art. 11

Autonomia

L'Igienista dentale, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona assistita, della comunità e dell'ambiente. L'Igienista dentale esercita la propria attività professionale in strutture sanitarie sia pubbliche sia private, in regime di dipendenza o libero-professionale, in collaborazione con altri professionisti sanitari ovvero in un proprio studio di Igiene dentale.

Art. 12

Responsabilità

L'Igienista dentale deve svolgere la propria attività in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il corretto svolgimento dell'attività professionale a tutela della salute delle persone, in particolare dei minori, degli anziani, degli incapaci e/o dei soggetti fragili.

L'Igienista dentale risponde personalmente del proprio operato; è civilmente e penalmente responsabile per i danni arrecati alla persona assistita nello svolgimento della propria attività.

L'Ordine competente adotta, a seguito dell'accertamento di condotte dolose o colpose poste in essere dall'Igienista dentale, nelle sedi e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti, i provvedimenti adeguati e proporzionati al caso di specie.

In caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all'esercizio professionale ovvero di condotte che arrechino pregiudizio patrimoniale e/o morale alla professione, ad Istituzioni pubbliche, alla persona assistita, alla comunità e all'ambiente, l'Igienista dentale è sottoposto ad apposito procedimento disciplinare presso il proprio Ordine di appartenenza.

L'Igienista dentale è tenuto a stipulare polizza di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 13

Relazione di cura

L'Igienista dentale, ponendosi in una situazione di ascolto attivo, instaura con la persona assistita una relazione fondata su umanità, empatia, reciproco rispetto e lealtà comunicativa, fornendo informazioni trasparenti, complete ed accurate in merito ai propri interventi.

Art. 14

Qualità professionale e gestionale

L'Igienista dentale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo e secondo requisiti strutturali e strumentali idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve, inoltre, segnalare l'eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando ciò possa recare pregiudizio alla persona assistita.

Art. 15

Rifiuto di prestazione professionale

L'Igienista dentale ha diritto di rinunciare all'incarico professionale a condizione che dia un preavviso adeguato, che provveda ad informare la persona assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicare la propria salute e il proprio benessere; fatta eccezione per i casi di palese urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 16

Documentazione sanitaria

L'Igienista dentale deve rilasciare alla persona assistita o al suo rappresentante legale i documenti



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

terapeutici, copia della relazione clinica e restituire, se richiesto, ogni documentazione eventualmente ricevuta. L'Igienista dentale non può trattenere la documentazione clinica originale ai fini della liquidazione del compenso.

L'Igienista dentale, nel rispetto delle procedure sul trattamento dei dati personali e della normativa vigente, può trattenere copia della documentazione inerente alle prestazioni svolte, anche senza il consenso della persona assistita o del suo rappresentante legale, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini contabili, di archivio e di valutazione scientifica, nonché per il recupero delle somme dovute per il suo compenso.

Art. 17

Segreto professionale

L'Igienista dentale deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività professionale.

La morte della persona assistita, la cessazione del rapporto professionale con la persona assistita, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale o la cancellazione dall'Albo di appartenenza non fanno venir meno l'obbligo di mantenere il segreto professionale.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona assistita o del suo rappresentante legale, oppure se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o per l'adempimento di un obbligo di legge.

Art. 18

Riservatezza e trattamento dei dati

L'Igienista dentale è tenuto alla riservatezza nel trattamento dei dati personali inerenti la persona assistita.

L'Igienista dentale acquisisce, detiene e tratta i dati personali della persona assistita nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali.

All'inizio del rapporto professionale l'Igienista dentale consegna alla persona assistita ovvero al suo rappresentante legale idonea nota informativa inerente l'acquisizione ed il trattamento dei dati personali. Nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche, l'Igienista dentale deve curare che non sia possibile l'identificazione delle persone assistite coinvolte nelle prestazioni.

La collaborazione dell'Igienista dentale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto delle persone assistite alla riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 19

Conflitto di interessi

L'Igienista dentale non deve mai utilizzare la relazione con la persona assistita per conseguire interessi e vantaggi personali illeciti.

L'Igienista dentale ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d'interessi. Il conflitto di interessi si può configurare quando il comportamento e le scelte, nonché il giudizio professionale riguardante l'interesse primario della salute della persona assistita, la tutela della salute pubblica, la veridicità dei risultati di una ricerca, l'oggettività della divulgazione scientifica, l'esercizio di una funzione pubblica, possano essere alterati da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.

TITOLO IV

INFORMAZIONE E CONSENSO

Art. 20

Informazione alla persona assistita

L'Igienista dentale garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

veritiera, corretta, completa e comprensibile sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi e sui costi dell'intervento nonché sulle prevedibili conseguenze delle scelte possibili.

In particolare, l'Igienista dentale, prima di effettuare i trattamenti di propria competenza, deve informare la persona assistita ovvero il suo rappresentante legale sulle caratteristiche e la durata presumibile dell'intervento, sulle alternative terapeutiche attuabili, sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore connessi all'intervento, sui comportamenti che la persona assistita dovrà osservare nel processo di cura. L'Igienista dentale nell'informare la persona assistita ovvero il suo rappresentante legale deve tenere conto delle rispettive capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte della persona assistita ovvero del suo rappresentante legale deve essere riscontrata.

Art. 21

Consenso e dissenso informato

L'Igienista dentale non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato della persona assistita ovvero in presenza di dissenso informato o di revoca del consenso precedentemente prestato.

Il consenso deve essere espresso in forma scritta o con altre modalità di pari efficacia nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un'accettazione documentata.

L'Igienista dentale acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato in caso di persona minore o incapace.

L'Igienista dentale garantisce al minore ed alla persona con ridotta capacità di scelta sulla propria salute un'informazione adeguata e tiene in considerazione le opinioni espresse circa il progetto di cura proposto.

Qualora l'Igienista dentale operi in una struttura di cui non sia il titolare, ovvero partecipi ad un percorso terapeutico complesso, deve curare che il consenso informato sia debitamente acquisito per quanto concerne gli interventi di propria competenza.

TITOLO V

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Art. 22

Ricerca e sperimentazione scientifica

L'Igienista dentale è autonomo e indipendente nel condurre la ricerca e la sperimentazione scientifica nell'ambito delle proprie competenze.

Ha, tuttavia, il dovere di condurre la ricerca e la sperimentazione scientifica in conformità alla normativa vigente, ai principi etici e scientifici riconosciuti a livello internazionale ed accettati dagli organi competenti, adottando protocolli rigorosi e razionali.

Art. 23

Sperimentazione clinica con la persona

Quando la ricerca scientifica comporta anche la sperimentazione con la persona, l'Igienista dentale osserva l'inderogabile principio della inviolabilità e dell'integrità psico-fisica della persona e protegge la dignità di chi vi partecipa.

L'Igienista dentale informa la persona coinvolta nella sperimentazione in merito agli obiettivi, ai metodi, ai benefici prevedibili ed ai rischi e raccoglie preventivamente il consenso informato scritto.



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

TITOLO VI

COMPENSO, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

Art. 24

Compenso

Il compenso dell'Igienista dentale libero professionista è lasciato alla libera contrattazione delle parti ed è in ogni caso commisurato alla difficoltà ed alla complessità dell'intervento professionale, alle competenze richieste ed ai mezzi impiegati. Costituisce comportamento contrario alla dignità e al decoro della professione l'accettazione di un compenso tale da svilire la rilevanza della prestazione. L'Igienista dentale può prestare gratuitamente la propria opera professionale per scopi di liberalità o filantropici, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato ad indebito accaparramento di clientela.

L'Igienista dentale è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona assistita o al suo rappresentante legale, una volta concordato il progetto di cura, l'importo dovuto per le prestazioni.

Art. 25

Informazione al pubblico

L'Igienista dentale nell'informazione sanitaria al pubblico, comunque diffusa, si attiene ai criteri di accessibilità, trasparenza, rigore e prudenza.

L'Igienista dentale fonda la propria comunicazione sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che possano suscitare od alimentare aspettative o timori infondati. Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di informazione l'Igienista dentale deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all'argomento, salvaguardando la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della comunità professionale ed assumendosi la responsabilità di quanto riferito.

L'Igienista dentale nell'attività di informazione ed educazione alla salute evita la pubblicità diretta od indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

L'Igienista dentale che assume incarichi presso l'Ordine professionale, Amministrazioni o Enti Pubblici non abusa della propria posizione per favorire l'acquisizione di incarichi professionali o vantaggi di qualsivoglia natura.

Art. 26

Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, deve sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole, comparativa o denigratoria.

La pubblicità sanitaria, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto ed il compenso relativo alle prestazioni.

TITOLO VII

RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON GLI ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI

Art. 27

Rapporti con i colleghi

I rapporti tra Igienisti dentali devono essere improntati a probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza.

L'Igienista dentale promuove e valorizza, nell'esclusivo interesse della persona assistita e della comunità, la collaborazione con i colleghi evitando in ogni caso di assumersi l'esclusiva paternità



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

dell'opera prestata.

L'Igienista dentale in caso di errore professionale di un collega evita, comportamenti denigratori e colpevolizzanti e, in caso di potenziale conflitto con un collega, si rivolge all'Ordine di appartenenza favorendo una soluzione conciliativa.

Art. 28

Rapporti con gli altri professionisti sanitari

L'Igienista dentale mantiene, nelle collaborazioni con altri professionisti sanitari, un rapporto leale di informazione reciproca per far fronte ai bisogni di salute della persona assistita.

L'Igienista dentale che presta la propria opera professionale presso la struttura di altro professionista sanitario contribuisce a creare un rapporto di fiducia basato su informazione, condivisione, responsabilità e riconoscimento dei diversi autonomi ambiti di competenza, partecipazione alla programmazione dell'intervento sulla persona assistita, alla redazione e tenuta della documentazione clinica, con particolare riferimento alle attività riservate alla propria figura professionale.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Art. 29

Doveri generali

L'Igienista dentale è tenuto a collaborare con il proprio Ordine di appartenenza e con l'Istituzione ordinistica unitariamente considerata in capo alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'Igienista dentale comunica all'Ordine i propri dati anagrafici, le specializzazioni ed i titoli conseguiti per la regolare compilazione e tenuta dell'Albo ed informa tempestivamente l'Ordine circa il cambio di residenza e/o dei suoi recapiti, il trasferimento in altra provincia ovvero la cessazione della propria attività professionale.

L'Igienista dentale deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a suo carico nei confronti dell'Ordine, secondo le norme vigenti.

Art. 30

Doveri in caso di assunzione di cariche elettive ordinistiche

L'Igienista dentale eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.

TITOLO IX

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ

Art. 31

Promozione della salute

L'Igienista dentale mette a disposizione della comunità la propria conoscenza ed esperienza per attuare programmi ed interventi diffusivi delle buone pratiche sanitarie riguardanti la prevenzione delle malattie odontostomatologiche.

L'Igienista dentale favorisce e promuove l'incremento della sicurezza delle cure e persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze, l'Igienista dentale si mette a disposizione



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

dell'Amministrazione per cui opera o dell'Autorità competente, fornendo il proprio contributo a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.

Art. 32

Accesso al servizio sanitario nazionale

L'Igienista dentale contribuisce ad orientare il sistema sanitario pubblico nell'attuazione di politiche che favoriscano la prevenzione di tutte le malattie del cavo orale e soprattutto dei tumori e delle malattie focali, promuovendo iniziative di partecipazione volte a sostenere lo sviluppo di una popolazione in salute.

L'Igienista dentale sostiene e favorisce politiche sociali volte alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi che comportino il miglioramento della loro qualità di vita, partecipa ad azioni di contrasto a pratiche corruttive, sprechi e medicina difensiva.

TITOLO X

INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 33

Principi generali

L'Igienista dentale che non osservi le norme contenute nel presente Codice, nonché le disposizioni applicabili all'esercizio professionale, ivi comprese le linee guida, le raccomandazioni e le buone pratiche, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Il competente organo dell'Ordine ha il compito di verificare la fondatezza degli addebiti pervenuti e, laddove li ritenga fondati, di porre in essere i procedimenti inerenti all'adozione delle sanzioni disciplinari previste dal D.P.R. 221/1950, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Codice.

Le sanzioni disciplinari devono essere adeguate alla gravità del fatto e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, inerenti la condotta tenuta dal professionista.

Art. 34

Sanzioni applicabili

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

a) sanzioni formali, che non incidono sulla continuità dell'esercizio professionale:

1. avvertimento: richiamo in ordine alla violazione compiuta, con contestuale avvertimento che tale comportamento non abbia più a ripetersi;
2. censura: richiamo scritto, che consiste nell'adozione del provvedimento di biasimo formalizzato nei confronti dell'iscritto.

b) sanzioni sostanziali, che comportano in via temporanea e/o definitiva la perdita della qualità di esercente la professione sanitaria:

1. sospensione temporanea dall'esercizio professionale da uno a sei mesi;
2. radiazione dall'Albo, con cancellazione ed estromissione dall'Ordine professionale di appartenenza e con correlativo divieto permanente di esercitare la professione.

DISPOSIZIONE FINALE

Gli Ordini TSRM e PSTRP recepiscono il presente Codice, nel quadro dell'azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e ne garantiscono l'osservanza.

Gli Ordini TSRM e PSTRP provvedono a consegnare ufficialmente il Codice deontologico o,



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Palermo

comunque, a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi ed a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia.

Il presente Codice resta in vigore fino alla sua revisione, che potrà essere effettuata in ogni momento, attraverso integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, secondo le esigenze di adeguamento che verranno evidenziate nel corso del tempo a livello ordinistico e di Federazione.

Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi etici definiti nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.